

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 486 del 30 MAR. 2022

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di Convenzione in rete con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con l'Università degli Studi di Catania presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania – A.A. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Proposta N° 44 del 30/03/2022

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Istruttore e Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore U.O.C. Affari Generali

Ex art. 4-6 L.n. 241/90

(Dott.ssa Maria Carmen Agnello)

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Maria Carmen Agnello

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Visti

- L. n. 341/1990 “Riforma degli ordinamenti didattici”;
- L. n. 264/1999 “ Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
- D.Lgs.n. 517/1999, “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. n. 419/98”;
- D.M. n. 142/98, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art.8 della L. n. 196/97, sui tirocini formativi e di orientamento;
- D.M. n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/1999 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- D.M. 08/01/2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie”.

Premesso che:

l’art. 12 del D.P.R. 10.03.1982 prevede che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari.

Vista:

- la nota prot. n. 3412 del 17/02/2021 di inoltro della richiesta dell’Università degli Studi di Catania, di attivazione della convenzione in rete con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con l’Università degli Studi di Catania presso l’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, con allegata la relativa bozza.

Rilevato che a seguito dell’istruttoria svolta dall’U.O.C. Affari Generali dell’ARNAS Garibaldi di Catania:

- con nota prot. n. 890 del 07.03.2022 il Direttore Medico f.f. del P.O. Garibaldi Nesima ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione sopra indicata;
- con nota prot. n. 1043 del 15.03.2022 il Direttore Medico f.f. del P.O. Garibaldi Nesima ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione sopra indicata;
- che con nota prot. n. 1062 del 23.03.22 l’U.O.C. Affari Generali hanno richiesto parere alla Direzione Sanitaria Aziendale, che in calce alla stessa, prot. n. 729 del 23.03.22 ha espresso parere favorevole.
-

Preso atto che:

- la convenzione di che trattasi “è valida per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con possibilità di revoca anticipata da notificare alla parte a mezzo pec, per il venire meno delle condizioni poste alla base della stessa”, ex art. 12 della convenzione;
- l’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania “mette a disposizione le attrezzature ed il personale delle UU.OO.CC.. Direzione Medica di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima e Direzione Medica del Presidio del P.O. Garibaldi Centro”, al fine di garantire “l’insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente”, nei confronti degli allievi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Catania;
- le suddette attività saranno svolte, secondo le modalità indicate all’art. 3 e 4 della suddetta convenzione, con obblighi assicurativi “per i rischi professionali per la responsabilità civile

contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando" a proprio carico, come previsto dall'art. 5.

Ritenuto pertanto potersi:

- approvare la bozza della sopra indicata convenzione in rete con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con l'Università degli Studi di Catania presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania – A.A. 2021-2022,2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.

Allegato (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101 /2018):

- bozza convenzione in rete con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con l'Università degli Studi di Catania.


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- approvare la bozza della sopra indicata convenzione in rete con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con l'Università degli Studi di Catania presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania – A.A. 2021-2022,2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- 1) Approvare la bozza della sopra indicata convenzione in rete con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con l'Università degli Studi di Catania presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania – A.A. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.
- 2) Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.
- 3) munire dell'immediata esecutività alla suddetta delibera, stante l'urgenza espressa.


Allegato (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101 /2018):

- bozza convenzione in rete con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con l'Università degli Studi di Catania.

**Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)**




**Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)**



**Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)**



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzo


<p>_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____</p> <p style="text-align: right;">L'addetto alla pubblicazione _____</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.</p> <p>Catania _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore Amministrativo _____</p>
<p>Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____</p>
<p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____</p>

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA

CONVENZIONE TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
(PEC: protocollo@pec.unict.it)

e

**L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione (ARNAS) Garibaldi - Catania**
(PEC: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it)

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l'Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419";
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di



specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d’intesa riguardante la disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell’Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;



- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.M. n. 1285 del 03 luglio 2019 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visti i Protocolli d'Intesa stipulati in data 22 dicembre 2017, in data 14 marzo 2019 prot. n. 85971 con il relativo addendum del 15 marzo 2019 prot. n. 88657 e in data 26 febbraio 2021 prot. n. 73985 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Visto il D.M. n. 21258 del 19.07.2021 di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania;
- Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva del 20.10.2021 prot.n. 809884 del 25.10.21 che propone il rinnovo della convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del 25.10.2021 prot. n. 859710/21 in cui il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" approva il rinnovo della suddetta convenzione;
- Visto il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" del 16.02.2022, in cui ha espresso in merito parere favorevole

Premesso che



- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 All. 1 (art. 1.2) sancisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi - Catania (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

ciò premesso

l'anno 2022, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Fabrizio De Nicola, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi - Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Catania presso le UU.OO.CC. **Direzione Medica di Presidio del P.O.**



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA

Garibaldi Nesima e Direzione Medica di Presidio del P.O. Garibaldi Centro
del suddetto Ente

Art.1

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale delle **UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima e Direzione Medica di Presidio del P.O. Garibaldi Centro**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.



Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal D.Lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base. È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSI
FORMAZIONE SPECIALISTICA

mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi
soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione dell'
emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni
l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di
protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo
svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli
sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni
previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere
sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla
struttura convenzionata, ovvero il soggetto ospitante.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n.
2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni,
tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione
verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per
adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e
automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto
dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSI
FORMAZIONE SPECIALISTICA

mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi
soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione dell'
emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni
l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di
protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo
svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli
sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni
previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere
sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla
struttura convenzionata, ovvero il soggetto ospitante.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E.
2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni
tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione
verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per
adempire agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali
automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione dell'
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità
riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto
dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dall'Università degli Studi di Catania.

Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida per gli anni accademici **2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025** con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC , per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo